



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 24 novembre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 1665/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati e contadini. Sospensione del mercato di servizio n. 1 per la vendita di prodotti non alimentari.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



incompatibilità;

visti i DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 che, oltre a confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento, disponevano tra l'altro limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, consentendole solo in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte;

visto il DPCM 24 ottobre 2020, che, oltre a ribadire le misure di prevenzione e distanziamento ed il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche ad eccezione di quelle in forma statica, prevede all'art. 1 comma 9 lettera n) che vieta lo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 : "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria;

visto che l'ordinanza n. 49 d.d. 26.10.2020, successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n.51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 01 novembre 2020, al punto 11) indica che: fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. n) del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio. Il successivo punto 12) riporta: *"in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art.19 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento".* Ed infine il punto 13) specifica: *"nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti";*

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 circa l'applicazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria", che prevede al punto 4): *l'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto su area pubblica o privata, è consentita nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibili i confini dell'area adibita alla vendita; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento;*

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 56 del 19 novembre 2020 "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19. Esercizio dell'attività commerciale nei giorni di domenica, prefestivi e festivi, nonché chiarimenti relativi alle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata e disposizioni relative alla caccia e pesca sportiva" con cui stati forniti chiarimenti circa l'applicazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria nei mercati, precisando che non è vincolante disporre di un unico varco di accesso e di uscita per il mercato, qualora le caratteristiche dello stesso non lo permettano, ma laddove possibile sia invece da prevedere una suddivisione in settori dell'area, ognuno con un proprio varco di accesso e uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;

visti i protocolli di sicurezza e le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 per il



settore del commercio su area pubblica e per l'agricoltura ed i lavori forestali (relativamente ai mercati contadini);

viste le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche produttive ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020 e attualmente vigenti come previsto al punto 17 dell'ordinanza nr. 53/2020 del Presidente della Provincia;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

preso atto dell'attuale preoccupante *trend* di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 1417/2020 con la quale venivano individuate le condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati e contadini, oltre a disporre la sospensione del mercatino dei Gaudenti e prevedere ulteriori disposizioni di sicurezza per il commercio su area pubblica;

tenuto conto che le disposizioni contenute nella stessa ordinanza n. 1417/2020 erano state dichiarate di carattere sperimentale, al fine di valutare possibili criticità legate alla gestione dei flussi all'interno dei mercati e la possibile formazione di situazioni di assembramento, nonostante le misure adottate;

considerato che l'allegato 1) dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1417/2020 individuava i varchi di accesso ed uscita dal mercato di servizio n. 1 – centro cittadino, creando di fatto una suddivisione in settori dell'area del cosiddetto mercato del giovedì, finalizzata per quanto possibile a creare dei flussi unidirezionali, in modo da evitare situazioni di assembramento;

preso atto che, nonostante la suddivisione posta in essere, il controllo dei varchi di accesso ed uscita dal mercato operata dalla Polizia Locale e dai volontari della Sezione A.N.A. di Trento, nell'edizione del 19 novembre u.s. si riscontrava in prossimità di alcuni posteggi del settore non alimentare un afflusso sostenuto di clienti e si constatavano inoltre criticità rispetto alla gestione dei flussi, che soprattutto in Via Verdi, non seguivano un senso unidirezionale, non garantendo quindi in maniera costante le condizioni di distanziamento interpersonale;

preso atto che nella riunione del Centro Operativo Comunale del 23 novembre 2020, sono state analizzate le criticità emerse nell'ultimo giovedì di mercato e sono state valutate le eventuali alternative alla completa sospensione del mercato settimanale;

valutato che in questo momento, non siano individuabili accorgimenti sufficienti per contemperare il normale svolgimento dell'intero mercato di servizio n. 1, con la necessità di evitare situazioni di assembramento e ritenuto pertanto necessario in via precauzionale sospendere la presenza dei posteggi del settore non alimentare, salvaguardando invece la vendita di prodotti alimentari;

considerato che i titolari di concessione per posteggi del settore alimentare nel mercato risultano essere n. 17, si ritiene di ricollocare gli stessi sulla via Verdi ed in Piazza Duomo (negli spazi non occupati dal mercato specializzato n.3), in modo da distanziare i banchi e garantire spazi sufficientemente ampi per la clientela, oltre a creare dei flussi unidirezionali, in entrata ed uscita dalle vie citate, nel rispetto delle le condizioni minime di sicurezza previste dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 e n. 56 del 19 novembre 2020 e secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto inoltre che, al fine di garantire un corretto distanziamento della clientela, sia da



ordinare ai singoli operatori commerciali, di disporre davanti al proprio banco di vendita, ad un metro di distanza dallo stesso, un nastro o altra idonea delimitazione, oltre ad indicazioni sull'entrata e l'uscita, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in una sola direzione ed in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui venga garantito il normale transito veicolare e pedonale;

considerato che alcuni degli operatori commerciali del settore alimentare dispongono in prossimità dei loro posteggi di vendita di un allacciamento elettrico per l'utilizzo dei propri impianti, in ragione della parziale ricollocazione del mercato, si ritiene di ammettere l'utilizzo in deroga di gruppi elettrogeni e generatori elettrici dove non sia tecnicamente possibile procedere con l'allaccio alla rete. Si ritiene inoltre di consentire l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

ritenuto infine di confermare le altre misure contenute nella propria ordinanza n. 1417/2020, in quanto attualmente idonee a garantire il distanziamento ed evitare assembramenti, nei mercati e posteggi isolati diversi da quello di servizio n.1;

dato atto che, nella riunione del 24 novembre 2020, è stata data informazione ai rappresentanti provinciali di categoria dell'ANVA Confesercenti - Associazione Nazionale Venditori Ambulanti e della FIVA Confcommercio - Federazione Italiana Venditori Ambulanti, delle motivazioni e del contenuto della presente ordinanza;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto che l'efficacia della presente ordinanza debba esplicitare i suoi effetti dal giorno 26 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 compresi, fatta salva la possibilità di prorogarne l'efficacia, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

- 1) la sospensione del mercato di servizio n. 1 per i posteggi del settore non alimentare;**
- 2) lo spostamento degli operatori del settore alimentare concessionari nel mercato di servizio n.1 nei posteggi individuati in Via Verdi e Piazza Duomo, secondo le indicazioni del Corpo Polizia Locale e nel rispetto della perimetrazione e della regolamentazione degli accessi e dei flussi, individuata nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale di questa ordinanza;**
- 3) ai titolari di concessione del mercato di servizio n.1 di disporre attorno al proprio banco di vendita, ad un metro di distanza dallo stesso, un nastro o altra idonea delimitazione, oltre ad indicazioni sull'entrata e l'uscita, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in una sola direzione, in numero massimo di tre persone contemporaneamente e solo per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui venga garantito il normale transito veicolare e pedonale;**

la presente ordinanza esplicita i suoi effetti dal 26 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 compresi;



c o n s e n t e

- a) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e generatori laddove non sia tecnicamente possibile effettuare l'allacciamento elettrico;
- b) l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

a v v e r t e

- rimangono impregiudicate le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n.15/2020 d.d. 20 maggio 2020 e dell'ordinanza n.1417/2020 d.d. 19 novembre 2020, qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;
- di trasmettere altresì le misure indicate nei punti precedenti unitamente alla planimetria allegata, via PEC agli operatori titolari di concessione o spuntisti nel mercato di servizio n.1.

Allegati: Allegato 1 - planimetria varchi di accesso e flussi

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

LG/me

Destinatari:



- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Questura di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Servizio Sviluppo Economico, Studi e Statistica
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE